



Progetto di riforma della seconda parte della Costituzione. Osservazioni sulle modifiche introdotte all'Articolo 127, secondo comma, della Costituzione

di Mario Bellocci

di prossima pubblicazione in: "ASTRID, Studi, note e commenti sulla riforma della seconda parte della Costituzione"

Il nuovo secondo comma dell'art. 127, introdotto dal progetto di riforma costituzionale, riguardante il rimedio predisposto avverso leggi regionali, che rechino pregiudizio all'interesse nazionale della Repubblica, è intrinsecamente irragionevole e di dubbia costituzionalità nei rapporti che si instaurano fra gli organi deputati a sindacarlo.

Infatti, la violazione del limite dell' "interesse nazionale" richiede un giudizio censorio su una scelta politica effettuata dalla Regione, giudizio che non può che essere affidato ad un altro corpo politico, tutore di interessi generali più rappresentativi, appunto il Senato federale. Se così è, non si comprende la rimessione della controversia al Presidente della Repubblica, che dismette il suo ruolo di organo di garanzia per assumerne un altro, che certamente non gli può competere, poiché è chiamato ad effettuare una scelta di merito tra l'atto di indirizzo politico effettuato dalla regione e l'indirizzo politico del Governo, sub specie di interesse nazionale, che si ritiene pregiudicato.

Peraltro, la disposizione descrittiva del procedimento configura una norma imperfetta poiché la proposta di annullamento, avanzata dal Senato federale al Presidente della Repubblica, nei confronti della legge regionale riconfermata dal Consiglio regionale è meramente facoltizzante, nel senso che sembra rientrare nella discrezionalità del Presidente procedere o meno all' emanazione del decreto di annullamento dell'atto legislativo regionale.

Per dare un significato compiuto alla disposizione è più plausibile ritenere che il Presidente debba motivare sulla mancata adozione del provvedimento, ma in questo caso è presagibile la possibilità della instaurazione di un conflitto tra poteri qualora si ritenga che il potere di annullamento non sia un atto di prerogativa presidenziale bensì appartenga al Senato federale che ne propone l'attivazione.

Per evitare tali conseguenze e ricondurre a sistema il potere presidenziale, occorrerebbe ipotizzare che esso si sostanzi in un controllo di legittimità costituzionale sulla seconda deliberazione del Senato federale, controllo in qualche modo assimilabile a quello che allo stesso Presidente della Repubblica compete all'atto della promulgazione delle leggi statali, ciò che darebbe anche un senso compiuto al termine "annullamento", normalmente usato nei confronti di atti affetti da vizi di legittimità.